

**DECRETO ANSF n. 2 / 2012 dell' 11 LUGLIO 2012**

**DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI**

**DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE DI SERVIZIO  
CON RIFERIMENTO ALLA AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN SERVIZIO DEI VEICOLI  
CONFORMI AD UN TIPO AUTORIZZATO O RICONOSCIUTO**

**II DIRETTORE dell'AGENZIA NAZIONALE per la SICUREZZA delle FERROVIE**

- VISTA la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), e in particolare:
- ✚ la lettera d) del comma 2 dell'art. 16, che prevede, tra i compiti dell'Autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'autorizzazione alla messa in servizio di veicoli non ancora oggetto di una STI;
- VISTO il Decreto legislativo n. 162/2007, che istituisce l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e ne determina i compiti, conformemente alla Direttiva 2004/49/CE, e l'organizzazione; in particolare:
- ✚ la lettera g) del comma 2 dell'art. 6, che conferma, tra i compiti dell'Agenzia, l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;
  - ✚ la lettera b) del comma 1 dell'art. 26, che prevede, come entrate proprie, i proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate dall'art. 16, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2004/49/CE;
- VISTO il Decreto ANSF n. 5/2011 del 31 Marzo 2011, emanato con prot. ANSF n. 02024/11 del 31.3.2011, concernente i diritti dovuti all'Agenzia per l'attività istituzionale di autorizzazione alla messa in servizio con riferimento ai veicoli tipo;
- VISTA la Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Giugno 2008 (direttiva sull'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario), e in particolare:
- ✚ articolo 20 comma 1 e articolo 25 comma 1, che prevedono, l'emanazione di un'autorizzazione alla messa in servizio da parte dell'autorità di sicurezza nazionale competente per la rete e che detta autorizzazione può essere rilasciata anche sulla base di una dichiarazione di conformità ad un tipo già autorizzato;
- VISTO il Decreto legislativo n. 191/2010, di recepimento della direttiva 2008/57/CE che agli articoli 20 comma 1 e 25 comma 2 assegna all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie la competenza per il rilascio delle autorizzazione alla messa in servizio sulla base di una dichiarazione di conformità ad un tipo autorizzato;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 Marzo 2009, n. 36 (Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie);
- CONSIDERATA la necessità di adeguare l'attività istituzionale dell'Agenzia al nuovo assolvimento previsto dal Decreto legislativo n. 191/2010 ovvero di distinguere l'attività di autorizzazione alla messa in servizio riferita ai rotabili/veicoli tipo, intesa come approvazione del tipo di rotabile/veicolo, dall'attività di autorizzazione alla messa in servizio del singolo esemplare di rotabile/veicolo conforme ad un tipo già riconosciuto, intesa come assolvimento pedepedeutico alla iscrizione dello stesso esemplare al RIN;
- CONSIDERATA la circostanza che i veicoli tipo possono essere autorizzati ai sensi della vigente normativa (Decreto legislativo n. 162/2007) o essere stati riconosciuti precedentemente in altre forme;

CONSIDERATA la necessità di definire, pur nella fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 162/2007, l'ammontare dei diritti per l'esercizio della suddetta attività di autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli che concorre a costituire i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività diretta di servizio di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del DLvo n. 162/2007 e che si rende necessaria una prima quantificazione degli stessi proventi;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato direttivo dell'Agenzia in data 9 Luglio 2012;

emana il seguente

## **DECRETO ANSF n. 2 / 2012**

### **Art. 1 \_ Campo di applicazione e definizioni**

1. L'imposizione tariffaria di cui al presente decreto si applica ai veicoli che, per essere utilizzati sulla rete ferroviaria, necessitano del rilascio, da parte di questa Agenzia, di una autorizzazione alla messa in servizio sulla base di una dichiarazione di conformità ad un rotabile/veicolo tipo già autorizzato ai sensi del DLvo n. 162/2007 o comunque riconosciuto. L'autorizzazione alla messa in servizio avviene a seguito di istanza di parte.
2. Le autorizzazioni alla messa in servizio di veicoli sulla base di una dichiarazione di conformità ad un tipo già autorizzato o riconosciuto possono riguardare:
  - ✚ complessi a trazione elettrica (EMU) per rete convenzionale;
  - ✚ complessi a trazione elettrica (EMU) per rete alta velocità;
  - ✚ complessi a trazione diesel (DMU) per rete convenzionale;
  - ✚ complessi a trazione diesel (DMU) per rete alta velocità;
  - ✚ locomotive per rete convenzionale;
  - ✚ locomotive per rete alta velocità o politemensione;
  - ✚ locomotive da manovra;
  - ✚ carrozze;
  - ✚ carrozze pilota (carrozze munite di cabina di guida);
  - ✚ bagagliai;
  - ✚ bagagliai pilota (bagagliai munite di cabina di guida);
  - ✚ furgoni (carrì RIC a due piani per trasporto sui treni viaggiatori di auto al seguito);
  - ✚ carrì;
  - ✚ mezzi d'opera dotati di cabina di guida;
  - ✚ mezzi d'opera rimorchiati;
  - ✚ veicoli destinati al monitoraggio e alla diagnostica dell'infrastruttura, che rientrano nelle categorie "complessi" o "locomotive" o "carrozze" in base al tipo di trazione;
  - ✚ veicoli storici, come definiti al punto 3.6 della norma UNI 11180 - 2006.

*Decreto ANSF n. 2 / 2012 dell' 11 Luglio 2012 \_*

*Proventi per le attività dirette di servizio:*

*Autorizzazione alla messa in servizio dei rotabili conformi ad un tipo già autorizzato o riconosciuto*

## **Art. 2 \_ Determinazione degli importi dovuti**

1. La tariffa che si applica ai fini del rilascio di autorizzazioni alla messa in servizio di veicoli, di cui al precedente articolo 1, sulla base di una dichiarazione di conformità ad un tipo già autorizzato o riconosciuto, ammonta all'1% dell'importo previsto dall'articolo 2 comma 1 del Decreto ANSF n. 5/2011 del 31 Marzo 2011 per l'autorizzazione alla messa in servizio del rotabile/veicolo tipo corrispondente.
2. Sono fatte salve le autorizzazioni alla messa in servizio sulla base di una certificazione di conformità ad un tipo autorizzato conseguenti ad adeguamenti tecnici imposti dall'autorità competente e quelle relative a modifiche che non necessitino di esame di merito da parte dell'Agenzia. Tali fattispecie di autorizzazioni non sono sottoposte ad imposizione tariffaria.
3. Gli importi di cui sopra sono arrotondati ai € 50,00 superiori ed esenti dall'imposizione dell'IVA.
4. Sia le istanze rivolte all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi che le autorizzazioni emesse dall'Agenzia sono soggette all'imposizione del bollo come da circolare ANSF n. 00471/09 del 29.1.2009.

## **Art. 3 \_ Modalità di applicazione**

1. Il pagamento degli importi dovrà essere effettuato dal richiedente dell'autorizzazione interessato e documentato all'atto della richiesta di autorizzazione, secondo le modalità comunicate dall'Agenzia. Tale pagamento rientra negli assolvimenti amministrativi necessari per l'erogazione dei provvedimenti dell'Agenzia in tema di autorizzazioni alla messa in servizio. Effettuato il pagamento non sono previsti rimborsi parziali o totali per qualsivoglia ragione.

## **Art. 4 \_ Termini di applicazione**

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ([www.ansf.it](http://www.ansf.it)) ed entra in vigore nella data successiva a quella di emanazione.

Firenze, 11 Luglio 2012

Il Direttore  
Ing. Alberto Chiavelli

